

Il Tar Lazio rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma che anticipa la decorrenza della nomina in ruolo dei vincitori del concorso a consigliere di Stato

[Tar Lazio, sez. II, ord., 21 febbraio 2017, n. 2681 – Pres. Savo Amodio, Est. Proietti](#)

Consiglio di Stato – Concorso – Vincitore – Retrodatazione della nomina – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 n. 3 ultima periodo, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso a consigliere di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. (1)

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe la sezione seconda del Tar Lazio ha sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma che stabilisce che i vincitori del concorso a consigliere di Stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso (in precedenza cfr. Corte cost., 11 luglio 2008, n. 272, in *Giur. costit.*, 2008, 3086, secondo cui: «È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, 1° comma, n. 3, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui dispone che i vincitori del concorso per l'accesso al consiglio di stato conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso, in riferimento all'art. 3 Cost.»); «Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 19 e 20 l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del consiglio di stato «nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, in riferimento agli art. 3, 97, 100, 101, 108 Cost.»).

II.- Preliminarmente, l'ordinanza ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse dei ricorrenti – magistrati nominati Consiglieri di Stato nell'aliquota di anzianità -, formulata da parte resistente sulla scorta del menzionato precedente di cui alla sentenza n. 272 del 2008 (in quella sede la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima norma reputandola non attuale, non avendo il ricorrente subito alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della disposizione censurata in quanto la deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo).

Il Tar Lazio ha sul punto evidenziato come, a causa del descritto meccanismo di nomina e retrodatazione del loro ingresso in servizio, i ricorrenti ex magistrati Tar subiscano un duplice pregiudizio concreto: da un lato, venendo posposti nel ruolo rispetto ai controinteressati di concorso; dall'altro lato, in quanto in sede di avanzamento di carriera (in specie in caso di nomina ad uffici superiori), in cui rileva l'anzianità di servizio dei singoli scrutinandi, quella fittiziamente riconosciuta ai consiglieri di Stato "concorsuali" con la contestata retrodatazione di anzianità finisce inevitabilmente con il sacrificare ingiustamente i consiglieri di Stato provenienti dai ruoli TAR.

III.- Nel merito la questione è stata motivata sotto due profili.

In primo luogo, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, a fronte del riconoscimento di una decorrenza giuridica della nomina diversa e più favorevole rispetto a quella riconosciuta agli altri Consiglieri di Stato magistrati, nonché per l'assenza di altre analoghe previsioni per le nomine di primo accesso nell'ambito dei rapporti di impiego presso amministrazioni pubbliche.

In secondo luogo, in relazione all'articolo 97 Cost., rispetto alle cui previsioni risulta del tutto illogica la decorrenza giuridica - anteriore persino alla data del bando -, stabilita dal legislatore in favore dei vincitori di concorso.

IV.- Sulla disciplina della progressione di carriera dei magistrati amministrativi si segnalano:

a) Corte cost., 21 ottobre 2011, n. 273, in *Foro it.*, 2012, I, 51, secondo cui "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, 5° comma, l. 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui, all'atto della loro nomina a consiglieri di stato, limita ai primi referendari e referendari di Tar in servizio alla data del 12 maggio 1982 la conservazione, nella misura di cinque anni, dell'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di Tar, in riferimento all'art. 3 Cost.";

b) Tar Lazio, sez. I, 26 luglio 2006, n. 6497, *id.*, *Rep.* 2006, voce *Consiglio di Stato*, n. 8, in ordine ai rapporti interni alla g.a., nel senso che, vigente l'art. 13, l. n. 1034/71, le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di Tar sono equiparate ai fini giuridici, per cui legittimamente l'anzianità di servizio viene calcolata sommando il periodo di servizio prestato nella qualità di consigliere di Stato al periodo di servizio prestato nella qualifica di consigliere di Tar;

c) Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2002, n. 10098, *id.*, *Rep.* 2003, voce *cit.*, n. 27, sull'incidenza della unificazione del ruolo dei giudici amministrativi sul periodo di anzianità maturato, secondo cui l'art. 23, 6° comma, l. 186/82, in base al quale «ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di

tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei Tar per effetto dell'abbreviazione del periodo d'anzianità prevista dagli art. 17, 18 e 50 stessa legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento», comporta una retrodatazione figurativa dell'anzianità esclusivamente ai fini del conseguimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato e non anche a quella di presidente del Tar.

d) Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 1990, n. 307, *id.*, *Rep.* 1990, voce *Consiglio di Stato*, n. 6, in ordine agli effetti della successione di leggi nella ricostruzione della carriera dei giudici amministrativi, v. secondo cui le disposizioni contenute nell'art. 21 l. 186/82, in materia di ricostruzione della carriera dei magistrati amministrativi, si riferiscono al solo personale in servizio e, non avendo portata retroattiva, non sono applicabili al personale di magistratura cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima;

e) Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1089, *id.*, *Rep.* 1989, voce *Avvocatura dello Stato*, n. 4, per l'affermazione secondo cui la circostanza che ad alcuni soggetti appartenenti ad una determinata carriera non sia applicabile la medesima disciplina del riconoscimento di pregressi servizi dettata per altri non dà luogo ad ingiusta disparità di trattamento, se la diversità sia giustificata da ragionevoli motivi, per cui l'art. 4, 4° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425 non è in contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., per aver attribuito ai magistrati dei Tar provenienti da qualifica inferiore a dirigente generale la sola anzianità convenzionale di cinque anni e non l'intera anzianità, riconosciuta a coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente generale, non essendo irrazionale ed in contrasto con l'esigenza del buon andamento della pubblica amministrazione che l'integrale valutazione sia limitata a coloro che, avendo maturato l'anzianità nella qualifica più elevata dell'apparato amministrativo, abbiano acquisito un'esperienza maggiore e più utile ai fini dell'espletamento delle funzioni da svolgere;

f) Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 1988, n. 358, *id.*, *Rep.* 1988, voce *cit.*, n. 15, secondo cui la variazione del trattamento economico conseguita da magistrato amministrativo con qualifica di consigliere ai sensi dell'art. 21, 5° comma, l. 186/82 non incide sul mantenimento del beneficio conseguito a norma dell'art. 1 l. 24 maggio 1970 n. 336, in quanto tale variazione del trattamento economico non altera la posizione giuridica rivestita nell'ambito dell'ordinamento dell'amministrazione.